

Repertorio n. 6467

Raccolta n. 2604



COPIA

Registrato a Caserta

il 30 ottobre 2020

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO

DI FONDAZIONE

n. 26184

d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117

Univ 11

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di ottobre;

(26 ottobre 2020)



in Santa Maria Capua Vetere, in Corso Aldo Moro n. 123;

davanti a me dottor Alessandro de Donato, notaio in Santa Maria Capua Vetere,

iscritto al Collegio Notarile di Santa Maria Capua Vetere;

assistito dai testimoni idonei ed a me noti, signore

Albertina Rossetti nata a Santa Maria Capua Vetere il 27 settembre 1973 ed ivi re-

sidente in via Giorgio La Pira nn. 20/22;

Anna Caldarone nata a Cassino il 7 dicembre 1995 ed ivi residente in via San Bar-

tolomeo n. 11;

sono presenti

-- i signori

Luigi FERRARO nato a Maddaloni il 18 novembre 1954 ed ivi residente in viale

Europa n. 13;

cod.fisc. **FRR LGU 54S18 E791 H**

Michelangelo ALIFANO nato a Caserta il 12 agosto 1959 ed ivi residente in via

Renella n. 108;

cod.fisc. **LFN MHL 59M12 B963 U**

Giovanna FERRARO nata a Maddaloni il 25 aprile 1984 e residente a Napoli in



via Cilea n. 240;

cod.fisc. **FRR GNN 84D65 E791 A**

sono altresì presenti i signori

Elisa ROTRIQUENZ nata a Maddaloni il 24 settembre 1957 ed ivi residente in

viale Europa n. 13;

cod.fisc. **RTR LSE 57P64 E791 A**

la quale interviene al presente atto sia in proprio che in nome e per conto dei coniugi signori

- **Nicola Mario Rosario BUCCI** nato a Chieuti il 15 ottobre 1952;

cod.fisc. **BCC NLM 52R15 C633 W**

- **Maria Filomena CALIENDO** nata a Caserta il 15 marzo 1953;

cod.fisc. **CLN MFL 53C55 B963 Q**

entrambi residenti a Figline e Incisa Valdarno in località San Vito n. 61;

in virtù di procura speciale a mio rogito in data **12 giugno 2019**,

che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";

Giovanna ROTRIQUENZ nata a Maddaloni il 10 gennaio 1961 e residente a

Caserta in via Renella n. 108;

cod.fisc. **RTR GNN 61A50 E791 X**

I comparenti,

della cui identità personale io notaio sono certo,

mi chiedono di ricevere il presente atto ed a tal fine

premettono che

1. con atto per notar Emanuele Perrone del 16 dicembre 1994

registrato a Sessa Aurunca il 29 dicembre 1994 al n. 925

i signori

- Elisa Rotriquenz

- Luigi Ferraro

- Giovanna Rotriquenz

- Maria Filomena Caliendo

- Nicola Mario Rosario Bucci

- Michelangelo Alifano

nte in

hanno costituito la fondazione

"Fondazione Giuseppe Ferraro"

con sede a Maddaloni in via Starza, Il Traversa n. 13;

ei co-

cod.fisc. 93025140612

2. con atto per notar Emanuele Perrone del 26 giugno 1998

registrato a Caserta il 2 luglio 1998 al n. 3944

è stato modificato lo statuto della fondazione che ha assunto la denominazione

"Fondazione Giuseppe Ferraro ONLUS"

(organizzazione non lucrativa di utilità sociale);

la nuova sede è stata stabilita in viale Europa n. 13;

3. con atto per notar Emanuele Perrone del 16 luglio 2002

registrato a Caserta il 19 luglio 2002 al n. 2997

a

è stato ulteriormente modificato lo statuto della fondazione;

nella predetta ultima versione dello statuto erano previste le seguenti finalità:

"a)- attuazione di iniziative di solidarietà sociale;

b)- assistenza ai minori di età compresa tra zero a quindici anni, che si trovano in condi-

zioni di disagio; si occuperà di loro sotto il profilo fisico e morale e mirerà a favorirne

la crescita morale e materiale; curerà la promozione della centralità della famiglia e

lo sviluppo dell'istruzione e della cultura del dare;

c)- assistenza sociale e psico-socio-sanitaria;

d)- formazione professionale;

e)- corsi di istruzione, tesi all'approfondimento, al recupero e all'integrazione dei pro-



grammi svolti nella scuola dell'obbligo;

f)- corsi di specializzazione post diploma e post laurea."

Per il raggiungimento dei suoi fini, la Fondazione intende promuovere varie attività ed in particolare:

"- attività di assistenza sociale: progetti finalizzati al recupero dei minori a rischio, mediante la gestione di case-famiglia, assistenza domiciliare ai minori privi di almeno uno dei genitori, fisicamente o moralmente assenti;

- attività di promozione della cultura dell'affido familiare;

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, organizzazione di concerti musicali;

- attività di formazione: corsi di formazione professionale, corsi di aggiornamento teorico/pratici, corsi di specializzazione post diploma e post laurea, corsi di specializzazione e perfezionamento per insegnanti e operatori sociali;

- attività editoriale: pubblicazione di un giornale, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;

- raccolta del supporto economico pubblico e privato per il potenziamento della lotta contro l'evasione dell'obbligo scolastico, lo sfruttamento dei minori, la delinquenza contro i minori e l'assistenza e la rieducazione dei minori devianti;

- altri compiti, strettamente connessi a quelli suelencati, che possono essere attribuiti dalla legge e da altre fonti normative;

il tutto in rapporto operativo e costante con gli Enti Statali, Regionali, Provinciali, Comunali e locali, che assistono i minori, richiedendo ed usufruendo dei contributi dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali. E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse de quelle menzionate, ad eccezione delle attività connesse, individuate dal comma 5 dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460."

All'epoca il patrimonio della Fondazione era costituito dal titolo obbligazionario "Medio-banca 96/11 Z.C.

- codice valore n. 295859000, codice ISIN n. I00009585592, del valore nominale di €. 100.000.000 (cento milioni) acquistato in data 25 giugno 1998 dalla Banca Popolare di Novara per conto della Fondazione Giuseppe Ferraro con scadenza 12/12/2011 e custodito su deposito della Banca Popolare di Novara n. 411/0801625;



4. l'art. 6 dello Statuto vigente prevede che il Presidente del Consiglio Direttivo "cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario";

secondo le attuali regole organizzative e, comunque, anche se le stesse non indicassero il soggetto competente a deliberare (*recte* ad avviare il procedimento per) la modifica, questo andrebbe in ogni caso individuato nell'organo amministrativo, invero l'unico che può manifestare una volontà dell'ente nell'ambito di una fondazione a struttura tradizionale; la presenza dei "fondatori" è così un gesto di cortesia istituzionale;



5. la predetta fondazione è iscritta al n. 569 del Registro delle Persone giuridiche della Prefettura di Caserta;

ed è iscritta nell'Anagrafe Unica delle Onlus;

con provvedimento n. 2003/57783 della Direzione Regionale della Campania dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2003 è stata confermata l'iscrizione all'Anagrafe Onlus;

6. in data 12 luglio 2017 è stata comunicata alla Prefettura di Caserta la variazione dei componenti il Consiglio Direttivo, attualmente così composto

- Luigi Ferraro	Presidente
- Michelangelo Alifano	Consigliere
- Giovanna Ferraro	Consigliere

7. la c.d. riforma del Terzo Settore (d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - decreto correttivo d.lgs. n. 105/2018 - circ. Min. Lavoro n. 20 del 27/12/2018) prevede l'obbligo dell'adegua-

mento statutario delle Onlus entro il 31 ottobre 2020 (decreto c.d. "Cura Italia - d.l.n.

18/2020);

8. la fondazione si caratterizza per la prevalenza della volontà del fondatore e dell'interesse e dei diritti dei beneficiari, che nella predetta volontà trovano la loro fonte; una volta che il patrimonio sia destinato e che la fondazione abbia ottenuto il riconoscimento, il negozio di fondazione sfugge alla disponibilità dei fondatori; sono comunque sempre possibili le modificazioni che attengono alla struttura organizzativa dell'ente che non pregiudicano lo scopo programmato; l'art. 2, comma 3, del d.p.r. 10 febbraio 2000 n. 361, ammette la possibilità anche per le fondazioni di apportare modificazioni statutarie, che siano coerenti con la migliore realizzazione dello scopo, valorizzando così il nesso di strumentalità della modifica con i fini dell'ente;

in ogni caso qualsiasi modificazione deve essere oggetto di approvazione da parte dell'Autorità amministrativa;

l'esigenza di garantire l'immanenza dei fondatori rende necessario disattendere la regola dogmatica, ma non normativa, del distacco dei fondatori dalle sorti dell'ente; la rimodulazione dello statuto nell'occasione del suo adeguamento alle norme del "Codice del Terzo Settore" individua il momento storico di formalizzare tali esigenze, dotandosi comunque di una struttura "aperta";

ciò premesso

i comparenti convengono quanto segue.

Articolo 1

Adeguamento alle disposizioni del Terzo Settore

Il Consiglio Direttivo della Fondazione, costituito da:

- **Luigi Ferraro** Presidente

- **Michelangelo Alifano** Consigliere

- **Giovanna Ferraro**

Consigliere

dopo ampia discussione:

- udita la relazione del Presidente dr. Luigi Ferraro che evidenzia come, dopo l'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017), se la Fondazione intende continuare a svolgere le attività sociali acquisendo la qualifica di Ente del Terzo Settore, beneficiando in tal modo di tutta la normativa di agevolazione riservata ai predetti enti, è necessario procedere all'adeguamento dello statuto alla nuova disciplina inderogabile contenuta nella riforma;

- preso atto dell'adesione dei fondatori, come presenti e come rappresentati;

- condivise le considerazioni e le proposte del Presidente;

all'unanimità

delibera

di adottare complessivamente il nuovo testo di Statuto.

Articolo 2

Operatività dell'adeguamento

La fondazione denominata "**Fondazione Giuseppe Ferraro Onlus**" assumerà la denominazione "**Fondazione Giuseppe Ferraro ETS**";

viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione delle assunta modificazioni nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la fondazione potrà aggiungere alla denominazione "**Fondazione Giuseppe Ferraro**" anche l'espressione "Ente del terzo Settore" ovvero l'acronimo "**ETS**".

Articolo 3

Regole organizzative

La Fondazione opererà nell'osservanza delle norme contenute nello

Statuto



che si allega al presente atto sotto la lettera "B" e che deve intendersi come qui integralmente riportato, in particolare con riferimento alle norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, con deroga espressa alle norme derogabili.

Il predetto statuto è approvato articolo per articolo ed è così composto:

- | | |
|---------------|---|
| - Articolo 1 | Denominazione |
| - Articolo 2 | Sede |
| - Articolo 3 | Scopi e attività |
| - Articolo 4 | Attività diverse, secondarie e strumentali |
| - Articolo 5 | Patrimonio |
| - Articolo 6 | Esercizio finanziario |
| - Articolo 7 | Membri della Fondazione |
| - Articolo 8 | Fondatori promotori |
| - Articolo 9 | Fondatori |
| - Articolo 10 | Organi ed uffici della Fondazione |
| - Articolo 11 | Comitato dei Fondatori |
| - Articolo 12 | Deliberazioni del Comitato dei Fondatori |
| - Articolo 13 | Consiglio di Amministrazione |
| - Articolo 14 | Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione |
| - Articolo 15 | Emolumenti e rimborsi |
| - Articolo 16 | Presidente del Consiglio di Amministrazione |
| | Vice Presidente Vicario |
| - Articolo 17 | Presidenze |
| - Articolo 18 | L'esercizio sociale |
| - Articolo 19 | Organo di controllo e revisore unico |
| - Articolo 20 | Durata ed estinzione della Fondazione |

- Articolo 21 Disposizioni transitorie

- Articolo 22 Clausola di rinvio

Il presente statuto viene letto da me notaio, presenti i testimoni, alle parti.

Allegati

Le parti dispensano me notaio dalla lettura della procura allegata, del cui contenuto sono a conoscenza.

Articolo 4

Consiglio di Amministrazione

La composizione del Consiglio di Amministrazione è tuttora fissata nelle persone di

- Luigi Ferraro Presidente

- Michelangelo Alifano Consigliere

- Giovanna Ferraro Consigliere

per la durata dei prossimi tre esercizi.

Articolo 5

Spese

Le spese del presente atto sono a carico della Fondazione.

Bollo

Imposta di bollo assolta così come previsto dalla vigente legislazione in tema di registrazione degli atti notarili in via telematica.

Sottoscritto alle ore 20,45 .

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, alla presenza dei testimoni, alle parti che su mia interpellanza lo dichiarano conforme alla volontà manifestata e lo approvano espressamente, a tal fine sottoscrivendolo con i testimoni e con me notaio.



Consta di cinque mezzi fogli scritti in parte con sistema elettronico
da persona di mia fiducia sotto il mio diretto controllo ed in parte integrato a ma-
no di mio pugno su 10 pagine fin qui.

Firmato: **Luigi Ferraro**

Michelangelo Alifano

Giovanna Ferraro

Elisa Rotriquenz

Giovanna Rotriquenz

Albertina Rossetti (teste)

Anna Caldarone (teste)

Alessandro de Donato notaio (sigillo)

Repertorio n. **6305**

PROCURA SPECIALE

Allegato A

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di giugno;

(12 giugno 2019)

in Santa Maria Capua Vetere, in corso Aldo Moro n. 123;

davanti a me dottor Alessandro de Donato, notaio in Santa Maria Capua Vetere,

iscritto al Collegio Notarile di Santa Maria Capua Vetere;

senza l'assistenza dei testimoni, non richiesti;

sono presenti

i coniugi signori

Nicola Mario Rosario BUCCI nato a Chieti il 15 ottobre 1952;

cod.fisc. **BCC NLM 52R15 C633 W**

Maria Filomena CALIENDO nata a Caserta il 15 marzo 1953;

cod.fisc. **CLN MFL 53C55 B963 Q**

entrambi residenti a Figline e Incisa Valdarno in località San Vito n. 61.

I comparenti,

della cui identità personale io notaio sono certo,

premettono che

1. con atto per notar Emanuele Perrone del 16 dicembre 1994

registrato a Sessa Aurunca il 29 dicembre 1994 al n. 925

i signori

- Elisa Rotriquenz

- Luigi Ferraro

- Giovanna Rotriquenz



- Maria Filomena Caliendo

- Nicola Mario Rosario Bucci

- Michelangelo Alifano

hanno costituito la fondazione

"Fondazione Giuseppe Ferraro"

con sede a Maddaloni in via Starza, II Traversa n. 13;

cod.fisc. 93025140612

2. con atto per notar Emanuele Perrone del 26 giugno 1998

registrato a Caserta

è stato modificato lo statuto della fondazione che ha assunto la denominazione

"Fondazione Giuseppe Ferraro ONLUS"

(organizzazione non lucrativa di utilità sociale)

la nuova sede è stata stabilita in viale Europa n. 13;

3. con atto per notar Emanuele Perrone del 16 luglio 2002

registrato a Caserta il 19 luglio 2002 al n. 2997

è stato ulteriormente modificato lo statuto della fondazione;

4. la predetta fondazione è iscritta al n. 569 del Registro delle Persone giuridiche

della Prefettura di Caserta;

ed è iscritta nell'Anagrafe Unica delle Onlus;

con provvedimento n. 2003/57783 della Direzione Regionale della Campania

dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2003 è stata confermata l'iscrizione al-

l'Anagrafe Onlus;

5. in data 12 luglio 2017 è stata comunicata alla Prefettura di Caserta la variazio-

ne dei componenti il Consiglio Direttivo, attualmente così composto

- Luigi Ferraro

Presidente

- Michelangelo Alifano Consigliere

- Giovanna Ferraro Consigliere

6. la c.d. riforma del Terzo Settore (d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - decreto correttivo d.lgs. n. 105/2018 - circ. Min. Lavoro n. 20 del 27/12/2018) prevede l'obbligo dell'adeguamento statutario delle Onlus entro il 3 agosto 2019;

ciò premesso

i componenti coniugi signori

Nicola Mario Rosario Bucci e Maria Filomena Caliendo

conferiscono congiuntamente alla signora

Elisa Rotriquenz nata a Maddaloni il 24 settembre 1957 ed ivi residente in viale

Europa n. 13;

cod.fisc. **RTR LSE 57P64 E791 A**

procura speciale affinché in nome e per conto dei componenti abbia a prendere atto, nelle forme di legge

dell'adeguamento

dello statuto della predetta fondazione alle norme del

Codice del Terzo Settore

ed alle nuove esigenze operative della fondazione.

Il nominato procuratore speciale è espressamente legittimato a:

- intervenire nell'atto pubblico, redatto nelle forme di legge;

- prendere atto e condividere le modifiche delle clausole tutte dello statuto, anche se non strettamente necessarie ai fini del c.d. adeguamento obbligatorio;

- prendere atto dell'individuazione dei settori di attività della fondazione, che in via esemplificativa vengono già così determinati con le lettere fissate dalla normativa di riferimento del codice del terzo settore:



Attività di interesse generale

- a)-** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c)-** prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d)-** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g)-** formazione universitaria e post-universitaria;
- h)-** ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i)-** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l)-** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m)-** servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- q)-** alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,

formativi o lavorativi;

u)- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v)- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w)- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x)- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

z)- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

- prendere atto e condividere i principi generali, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'assenza di scopo di lucro e la destinazione del patrimonio in caso di scioglimento dell'ente, le regole democratiche di amministrazione e di nomina;

- prendere atto di una clausola che acquisti efficacia automatica di integrazione della denominazione successivamente all'iscrizione al RuntS, prevedendo l'inserimento dell'acronimo Ets;

ed, in genere, prendere atto delle modifiche tutte che il Consiglio Direttivo delibe-



rerà, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

Bollo

Imposta di bollo assolta con l'applicazione di marche.

Precisazioni

Il tutto da esaurirsi in unico contesto, con promessa di rato e valido, nei limiti e con le modalità di legge.

Spese

Le spese sono a carico della fondazione.

Sottoscritto alle ore 18 .

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che su mia interpellanza lo dichiarano conforme alla volontà manifestata e lo approvano e confermano espressamente, a tal fine sottoscrivendolo nei modi di legge con me notaio.

Consta di due fogli scritti in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia sotto il mio diretto controllo ed in parte integrati a mano di mio pugno su 7 pagine fin qui.

Firmato: **Nicola Mario Rosario Bucci**

Maria Filomena Caliendo

Alessandro de Donato notaio (sigillo)

STATUTO

della

Allegato B

"Fondazione Giuseppe Ferraro ETS"

Articolo 1

Denominazione

1.1 Allo scopo di adeguare le regole organizzative alle previsioni del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), come disposto dall'art. 101, comma 2, del predetto codice, l'organo di amministrazione della

"Fondazione Giuseppe Ferraro onlus"

ha deliberato all'unanimità l'adozione per il detto Ente del presente statuto.

1.2 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) la Fondazione assume la denominazione

"Fondazione Giuseppe Ferraro ETS"

Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale a **Maddaloni** in viale Europa n. 13.

2.2 Il trasferimento della sede legale, all'interno del medesimo Comune, può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3

Scopi e attività

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, rivolte prioritariamente ai minori ed alle famiglie in difficoltà, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, conformi alle materie previste dall'art. 5 del **Codice del Terzo Settore**



di seguito elencate:

- | | |
|---|----------|
| - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 | lett. a) |
| e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive | |
| modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla | |
| legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, | |
| n. 112, e successive modificazioni; | |
| - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente | lett. c) |
| del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella | |
| Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modifi- | |
| cazioni; | |
| - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi | lett. d) |
| della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, | |
| nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educa- | |
| tiva; | |
| - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al | lett. e) |
| miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione | |
| accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione | |
| dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio | |
| dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; | |
| - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale | lett. f) |
| e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, | |
| n. 42, e successive modificazioni; | |
| - formazione universitaria e post-universitaria; | lett. g) |
| - ricerca scientifica di particolare interesse sociale; | lett. h) |
| - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche | lett. i) |

o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali,
di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al pre-
sente articolo;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione lett. l)

della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo,
alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà edu-
cativa;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infra- lett. q)

strutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché
ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a
soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, lett. v)

della nonviolenza e della difesa non armata;

- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della lett. x)

legge 4 maggio 1983, n. 184;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati lett. z)

alla criminalità organizzata .

Articolo 4

Attività diverse, secondarie e strumentali

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art.

3, purchè secondarie e strumentali e nei limiti connessi al perseguimento dei pro-
pri scopi, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività, secondarie e
strumentali, è rimessa al Consiglio di Amministrazione e, pertanto, si conviene



che, per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà:

- a)- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b)- richiedere mutui e finanziamenti anche a medio termine per quanto strettamente necessario a finanziare le proprie attività istituzionali;
- c)- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- d)- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- e)- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- f)- partecipare a società, nei limiti in cui la partecipazione, sempre accessoria e strumentale, diretta o indiretta, sia utile al perseguimento degli scopi istituzionali;
- g)- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione ed il pubblico;

h)- erogare premi e borse di studio;

i)- svolgere attività di formazione, anche professionale, corsi e seminari attinenti, direttamente od indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

j)- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

k)- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.



Articolo 5

Patrimonio

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



5.2 Il patrimonio della fondazione è composto:

A)- fondo di dotazione:

rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione della "Fondazione Giuseppe Ferraro onlus", di valore pari ad € 60.000,00 (euro sessantamila) e, comunque, non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo Settore e da ogni altro bene, mobile o immobile, da essa acquistato, a titolo gratuito od oneroso, con espressa destinazione all'incremento del proprio patrimonio;

il patrimonio può essere incrementato successivamente da:

1. conferimenti in proprietà, in uso o in possesso, a qualsiasi titolo, di denaro o di beni mobili ed immobili o di altre utilità, finalizzate al perseguimento degli scopi statutari;

2. beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione,

compresi quelli dalla stessa acquistati con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

3. dalle elargizioni di somme o beni in natura, pervenuti per donazioni, eredità o altre liberalità fatte da Enti o da privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio o destinato al patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;

4. dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

B)- fondo di gestione

costituito da:

1. rendite e proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto al comma precedente;

2. eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

3. eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, da Enti pubblici o privati, senza espressa destinazione al fondo di dotazione;

4. apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

5. ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

5.3 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

5.4 La Fondazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio finanziario

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Il predetto termine può essere differito ma deve comunque essere precedente al termine previsto per il deposito nel RUNTS.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, eventualmente svolte, nei documenti del bilancio d'esercizio.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati prioritariamente per la ricostituzione del fondo di dotazione, resasi necessaria a seguito di eventuali riduzioni dello stesso per perdite; poi, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve, comunque denominate, a chicchessia.

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 7

Membri della Fondazione



7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori promotori;

- Fondatori.

Articolo 8

Fondatori promotori

8.1 I Fondatori promotori sono coloro che hanno costituito la "Fondazione Giuseppe Ferraro" nel 1994.

8.2 I Fondatori promotori sono i signori: Luigi Ferraro, Elisa Rotriquenz, Michelangelo Alifano, Giovanna Rotriquenz, Nicola Mario Rosario Bucci e Maria Filomena Caliendo.

Articolo 9

Fondatori

9.1 Sono Fondatori coloro che apportano al **Fondo di dotazione** in proprietà, in uso o in possesso, denaro o beni mobili ed immobili o altre utilità, comprese le prestazioni d'opera o di servizi .

9.2 L'ammissione di un nuovo Fondatore è fatta con deliberazione all'unanimità del Comitato dei Fondatori su domanda scritta dell'interessato.

9.3 La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei Fondatori.

9.4 Il Comitato dei Fondatori deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Articolo 10

Organi ed uffici della Fondazione

10.1 Sono organi della Fondazione:

- il Comitato dei Fondatori;

- il Consiglio di Amministrazione;

- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti.

10.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Segretario Generale e la Segreteria Amministrativa.

Articolo 11

Comitato dei Fondatori

11.1 Il Comitato dei Fondatori è composto dai Fondatori promotori e dai Fondatori e non può superare il numero di sette componenti in carica.

I Fondatori promotori e i Fondatori provvederanno all'elezione dei componenti del Comitato.

Il Presidente del Comitato dei Fondatori è a vita il dott. Luigi Ferraro, fino alle sue eventuali dimissioni.

Il Presidente del Comitato dei Fondatori svolge funzioni di rappresentanza e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

11.2 La Presidenza del Comitato è riservata ad un membro, di sangue o acquisito, delle famiglie Ferraro o Rotriquenz o scelto dai membri delle stesse.

11.3 Il Comitato dei Fondatori esprime il parere, obbligatorio ma non vincolante, su obiettivi e programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione.

11.4 In particolare il Comitato:

- nomina il Presidente del Comitato dei Fondatori;

- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- nomina il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;



- nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;

- propone al Consiglio di Amministrazione il nominativo dell'organo di controllo monocratico;

- propone al Consiglio di Amministrazione il nominativo del Revisore legale dei Conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'ente e promuovere l'eventuale azione di responsabilità;

- esprime il parere preventivo, obbligatorio e vincolante, su eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;

- esprime il parere preventivo, obbligatorio e vincolante, su scioglimento, trasformazione, fusione e scissione della Fondazione.

11.5 Il Comitato dei Fondatori è convocato su iniziativa del Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, anche via e-mail, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione.

11.6 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

11.7 In mancanza delle formalità di convocazione, il Comitato dei Fondatori si reputa regolarmente costituito se è presente la totalità dei Fondatori in carica.

11.8 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impe-

dimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal componente più anziano di età.

11.9 E' ammessa la possibilità che le sedute del Comitato dei Fondatori si tengano per video e teleconferenza o altri simili sistemi di comunicazione elettronica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione.

11.10 Delle riunioni del Comitato dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Comitato medesimo e dal segretario.

Articolo 12

Deliberazioni del Comitato dei Fondatori

12.1 Il Comitato dei Fondatori si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei suoi componenti.

12.2 In seconda convocazione, il Comitato dei Fondatori è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

12.3 Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.4 Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente dà la preponderanza.

Articolo 13

Consiglio di Amministrazione

13.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di **tre** ad un massimo di **sette** membri, compreso il Presidente, nominati dal Comitato dei Fondatori e scelti preferibilmente tra Fondatori promotori e Fondatori.

13.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'ap-



provazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

13.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

13.4 Ogni membro può essere revocato dal Comitato dei Fondatori.

13.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

13.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

13.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone ed approva, nei termini di legge, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- delibera le modifiche dello statuto, nel rispetto di quanto previsto al punto 11.4;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi;
- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente al Comitato dei Fondatori;
- predispone ed approva, ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione, da comunicare al Comitato dei Fondatori;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Segretario Generale che partecipa, su invito, alle riu-

nioni del consiglio e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;

- nomina l'Organo di controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, questi ultimi nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del d.lgs. n. 117/2017 e sue modifiche e integrazioni;

- delibera le iniziative da prendere per il perseguimento degli scopi della Fondazione, ed in generale qualsiasi atto di straordinaria amministrazione;

- gestisce le entrate ordinarie e straordinarie, nonché la ripartizione delle rendite annuali del bilancio tra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione;

- delibera in ordine allo scioglimento della Fondazione, alla nomina del/i liquidatore/i e alla devoluzione del patrimonio residuo, previo parere vincolante del Comitato dei Fondatori;

- istituisce sedi secondarie, uffici e delegazioni della Fondazione;

- delibera in ordine agli altri oggetti riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge.

Articolo 14

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.

14.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.



14.3 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

14.4 In mancanza delle formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito se è presente la totalità dei consiglieri in carica.

14.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal componente più anziano di età.

14.6 E' ammessa la possibilità che le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengano per video e teleconferenza o altri simili sistemi di comunicazione elettronica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione.

14.7 Qualsiasi deliberazione di alienazione di mobili o immobili deve essere approvata all'unanimità dei Consiglieri meno uno.

14.8 Qualsiasi delibera di modifica dello statuto deve essere approvata all'unanimità dai Consiglieri meno uno.

14.9 Qualsiasi delibera di scioglimento della Fondazione, di nomina del/i liquidatore/i e di devoluzione del patrimonio residuo deve essere approvata all'unanimità dei Consiglieri.

14.10 Il Consiglio di Amministrazione può delegare uno o più dei propri compiti ad un comitato esecutivo costituito al suo interno e/o a uno o più dei membri del medesimo Consiglio.

14.11 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su appositi registri e sottoscritti dal Presidente e dal segretario della riunione.

Articolo 15

Emolumenti e rimborsi

15.1 Nessun emolumento per la carica spetta ai membri del Comitato dei Fondatori ed a quelli del Consiglio di Amministrazione, essendo le relative attività prestate con spirito di servizio ed a titolo gratuito, in favore della Fondazione.

15.2 E' fatto salvo il rimborso delle spese documentate, strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività.

Articolo 16

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Vice Presidente Vicario

16.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Comitato dei Fondatori fra i componenti del Consiglio di Amministrazione. Vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione.

16.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione che rientrano negli scopi della Fondazione medesima, salvo le limitazioni di legge e di statuto, anche procedendo alla nomina e alla revoca di procuratori speciali.

16.3 Coadiuvato dal Segretario Generale, se nominato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e risponde della gestione della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con ogni conseguente responsabilità.



16.4 Il Vicepresidente, qualora nominato, sostituisce il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento.

16.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

16.6 Il Comitato dei Fondatori può nominare, in corso di mandato, ulteriori Consiglieri, purché nel rispetto del numero massimo di Consiglieri indicato nel presente statuto. In tal caso, i nuovi Consiglieri dureranno in carica per il periodo di tempo residuo di durata del Consiglio di Amministrazione in carica.

Articolo 17

Presidenze

17.1 Le cariche di Presidente del Comitato dei Fondatori e di Presidente del Consiglio di Amministrazione non possono, per il futuro, coincidere nella stessa persona; è possibile che coincidano nella stessa persona solo nell'ipotesi che le stesse riguardino il dottor Luigi Ferraro.

Articolo 18

L'esercizio sociale

18.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

18.2 La Fondazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

18.3 La Fondazione redige altresì il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. o sia rite-

nuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione.

18.4 Il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, salvo quanto previsto al precedente articolo 6.

18.5 Qualora la Fondazione consegua entrate inferiori a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Articolo 19

Organo di controllo e revisore unico

19.1 L'Organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Amministrazione, scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali su indicazione del Comitato dei Fondatori.

19.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo Settore.

19.3 Nei casi previsti dalla legge, il Comitato dei Fondatori nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore ovvero qualora il Comitato dei Fondatori lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo.

19.4 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla



Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale (nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione) sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

19.5 Nei casi previsti dal d.lgs. n. 117/2017 o laddove ritenuto opportuno, l'Organo di controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti; in tal caso:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto gestionale nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture siano conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto gestionale nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

19.6 Esso dura in carica per tre anni, riconfermabili. Può essere revocato per giusta causa dal Comitato dei Fondatori.

19.7 I membri dell'Organo di controllo devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono

cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 cod.civ..

19.8 Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Articolo 20

Durata ed estinzione della Fondazione

20.1 La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

20.2 La Fondazione potrà essere sciolta per volontà del Consiglio di Amministrazione, previo parere conforme del Comitato dei Fondatori, o per la permanente impossibilità di conseguire i principali fini di statuto.

20.3 In questo caso il Consiglio di Amministrazione dovrà pronunciarsi per lo scioglimento della Fondazione, con motivata decisione, all'unanimità.

20.4 In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio che residua dalla liquidazione, previo parere favorevole dell'Organismo competente ai sensi del Codice del Terzo Settore, verrà obbligatoriamente devoluto, con deliberazione programmatica del Consiglio di Amministrazione, previo parere conforme del Comitato dei Fondatori, e salva diversa destinazione prevista per legge, a uno o più Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe a quelle previste all'art.3 del presente statuto o, in mancanza, alla "Fondazione Italia Sociale" (istituita dalla legge di riforma del Terzo Settore).

20.5 Per dare attuazione a ciò, il Consiglio di Amministrazione nominerà il/i liquidatore/i e ne determinerà i poteri.

Articolo 21

Disposizioni transitorie

21.1 La disposizione di cui all'art. 1 del presente statuto, relativa all'inserimento nella denominazione sociale dell'acronimo "E.T.S.", si applicherà e produrrà ef-



fetti nel momento in cui il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) verrà istituito ai sensi di legge e la Fondazione sarà iscritta all'interno del medesimo. Sino a tale momento, pertanto, la denominazione sociale della Fondazione sarà **"Fondazione Giuseppe Ferraro onlus"**.

21.2 Le disposizioni del presente statuto, che presuppongono l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e l'iscrizione della Fondazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti allorquando, rispettivamente, il Registro summenzionato verrà istituito ai sensi di legge e diventerà operativo e la Fondazione sarà iscritta nello stesso ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Articolo 22

Clausola di rinvio

22.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore e, in particolare, l'art. 104, comma 2, del d. lgs. n. 117/2017, come termine di efficacia del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: **Luigi Ferraro**

Michelangelo Alifano

Giovanna Ferraro

Elisa Rotriquenz

Giovanna Rotriquenz

Albertina Rossetti

Anna Caldarone

Alessandro de Donato notaio

Certifico io sottoscritto dr. Alessandro de Donato,
notaio in Santa Maria Capua Vetere, iscritto al Collegio
Notarile di Santa Maria Capua Vetere, che la presente co
pia è conforme al suo originale, nei miei rogiti, munito
delle prescritte firme.

S. Maria C.V.. -- 4 NOV, 2020

Alessandro de Donato

